

Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Ufficio Studio Normativa



IPOST-0353656-23/01/2009

Ai Responsabili degli Uffici
dell'Area Previdenza e Servizi all'Utenza
Sede

Al Dirigente del Servizio
Gestione Previdenziale
Dott. Tullio Pirone
Sede

NOTA OPERATIVA N. 2

Oggetto: Variazione Tasso Ufficiale di Riferimento

La presente per comunicare che il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea ha stabilito la riduzione del Tasso Ufficiale di Riferimento dello 0,50 punti percentuali, con decorrenza dal 21 gennaio 2009.

Ne deriva che da tale data il Tasso Ufficiale di Riferimento è del 2,00%.

È utile ricordare che l'interesse di differimento e dilazione maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14/06/1996, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. n. 402 del 29/07/1996 è pari al 8,00% dal 21/01/2009.

La variazione del tasso di riferimento produce effetti anche nei confronti delle sanzioni civili da applicare ai sensi dell'art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 21 gennaio 2009 si determina come segue:

- Per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al TUR (2,00%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,50% annuo ai sensi della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

- Per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della legge 388/2000.
- Per le inadempienze previste al comma 10 dell'art. 116 della L. 388/2000, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,50% annuo.

IL DIRETTORE GENERALE
Capo Area *ad interim*
Previdenza e Servizi all'Utenza
(dott.ssa Simonetta Quaglia)

